

RICONOSCIMENTO del CAREGIVER FAMILIARE

(L.R.5/2024 art 3 comma 6)

La domanda per il riconoscimento formale dello “status” di **CAREGIVER FAMILIARE** può essere presentata dalla persona che assiste e si prende cura del coniuge, del convivente (anche in assenza di legame di parentela), di un familiare o di un affine entro il terzo grado, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, **non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento** ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e successive modifiche.

Nel caso sia intervenuta la nomina di figure giuridicamente previste per la rappresentanza e la tutela degli interessi della persona con disabilità, ai fini dell’indicazione del caregiver familiare si dovrà necessariamente far ricorso alle stesse (tutore, curatore e amministratore di sostegno).

Il riconoscimento formale di caregiver può avvenire nei confronti di **un solo familiare (unicità) ad eccezione di:**

- Genitori di figli minori con disabilità;
- Presenza nel contesto familiare di un giovane caregiver ossia “della persona di età compresa tra i 16 e 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente anche in presenza di un caregiver familiare formalmente riconosciuto” (art.10 L.R.5/2004).

MODALITA’ per il riconoscimento e rilascio della Card caregiver (L.R. 5/2024 art.3):

- a) Il caregiver familiare, interessato al riconoscimento formale del proprio status, rivolge specifica richiesta al PUA territorialmente competente della propria ASL di residenza;
- b) All’interno del PUA (vedere info sito) è presente un assistente sociale per accogliere la richiesta di riconoscimento e accompagnare il caregiver familiare nel rilascio delle informazioni di corredo alla istanza stessa (**allegato 1**) e del questionario per la rilevazione dello stress (**allegato 2**);
- c) **Entro 90 giorni dalla richiesta**, l’ Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) contestualmente alla stesura del Piano Personalizzato Assistenziale (PPA e/o PAI) o al suo aggiornamento, provvederà all’ufficializzazione del riconoscimento dello status di caregiver familiare;
- d) Al momento della sottoscrizione del PPA, viene rilasciato al caregiver un apposito tesserino identificativo denominato **“Card Giver”** quale strumento che faciliterà lo svolgimento della propria funzione nel sistema integrato dei servizi sanitari,

socio-sanitari e socio-assistenziali, consentirà di accedere, attraverso percorsi preferenziali, ai servizi dell'offerta pubblici appositamente dedicati ed agevolerà l'accesso alle misure per la valorizzazione delle competenze e per la conciliazione dei tempi lavoro/cura.

Il *caregiver* familiare:

- ✓ svolge la propria attività di cura e assistenza nell'ambito del Piano personalizzato di assistenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), di seguito denominato Piano personalizzato (PPA);
- ✓ esercita le proprie funzioni di referente dei servizi per la tutela del benessere e dei bisogni della persona che necessita di cura ed assistenza anche in caso di ricovero della stessa in una struttura residenziale
- ✓ cessa la propria attività in caso di revoca da parte della persona che necessita di cura ed assistenza, di decesso della medesima ovvero nella ipotesi di rinuncia da parte del *caregiver* familiare e nel caso di cessazione della convivenza (in mancanza di familiari da parte dell'assistito).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al PUA della sede distrettuale di residenza (Rieti, Antrodoco, S.Elpidio, Osteria Nuova, Poggio Mirteto).

Allegati:

1. Domanda per il riconoscimento formale caregiver
2. **Test valutazione stress-autosomministrazione**